

PREMESSA

La relazione annuale sulla gestione del “Fondo Agevolazioni alla Ricerca” (di seguito FAR), si propone di rappresentare una visione sistematica delle attività del Ministero nel campo degli aiuti alla ricerca industriale degli ultimi 5 anni, presentando, in particolare, le attività svolte nel 2008 in applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 (di seguito D.Lgs), che ha previsto la diretta gestione da parte dello stesso Ministero del FAR, quale erede del “Fondo Speciale Ricerca Applicata” (di seguito FSRA).

In tale analisi, come in quelle degli anni precedenti, non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto precedentemente non gestiti sul Fondo di rotazione, mentre sono compresi gli interventi le cui domande sono state presentate prima dell'1-1-2000 gestiti sul FSRA.

Sono inoltre compresi gli interventi gestiti ai sensi del predetto D.Lgs il cui finanziamento è in tutto o in parte assicurato a valere sulle risorse nazionali e comunitarie previste nell'asse I del Programma Operativo Nazionale Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000/2006.

La comparazione dei dati relativi al quinquennio, si propone di fornire un'attenta analisi dell'andamento degli interventi.

INTRODUZIONE

Le risorse finanziarie

Il FAR, fondo di rotazione articolato in due sezioni (area nazionale e aree depresse) è annualmente alimentato dagli appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri (capitale e interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti, escussione di fidejussioni ecc), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni assunti rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi (rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni di progetti, ecc).

Sul fondo vengono inoltre gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale Ricerca (di seguito PON), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie.

Tale coacervo di risorse viene annualmente ripartito con decreto direttoriale, c.d. “Piano di riparto”, tra le diverse iniziative finanziabili sulla scorta di specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del D.Lgs 297/99, dal Ministro dell'Università e della Ricerca.

Il Piano di Riparto, come strumento di allocazione delle risorse finanziarie, è dotato di flessibilità potendo essere modificato nel corso dell'anno finanziario, qualora si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative finanziabili, ovvero sopravvengano maggiori risorse da ripartire.

Le disponibilità per il 2008

Purtroppo per l'anno 2008, come per il 2007, non si è pervenuti ad alcuna ripartizione delle disponibilità del Fondo.

Il mutamento normativo conseguente l'istituzione, nell'anno 2007, del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito FIRST), come ampiamente illustrato nella relazione dell'anno precedente, nonché la definizione del nuovo assetto della struttura ministeriale previsto dalla L. 121/2008, non hanno consentito, anche per l'anno 2008, l'emanazione del decreto di ripartizione delle disponibilità del FAR.

Nell'anno in esame è stato pertanto possibile assegnare soltanto risorse non ancora utilizzate messe a disposizione nei piani di riparto precedenti l'anno 2007.

La seguente tabella riporta un raffronto percentuale degli importi destinati alle varie iniziative finanziabili dal 2004 al 2006.

**ANNI 2004-2006:
PIANI DI RIPARTO FAR (dati espressi in EURO)
RAFFRONTO PERCENTUALE DEGLI IMPORTI DESTINATI ALLE VARIE INIZIATIVE FINANZIABILI**

Iniziative finanziabili	Riferimento art. DM 593/2006	2004	% sul totale 2004	2005	% sul totale 2005	2006	% sul totale 2006
Progetti Autonomi di ricerca e formazione (compresi quelli della L. 46/82 e della L. 488/92)	5,6,8,9	1.368.681.812	74,33%	394.579.547	36,01%	288.350.001	40,05%
Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione	7	32.546.394	1,77%	16.000.000	1,46%	32.010.490	4,45%
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione	10	25.822.845	1,40%	25.822.844	2,36%	25.822.845	3,59%
Progetti autonomi proposti da costituende società (SPIN OFF)	11	1.491.000	0,08%	5.042.838	0,46%	10.000.000	1,39%
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST	12	20.000.000	1,09%	183.250.000	16,73%	190.728.019	26,49%
Specifiche iniziative di programmazione	13	310.000.000	16,84%	418.110.000	38,16%	117.292.846	16,29%
Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca	14	41.916.552	2,28%	41.666.552	3,80%	42.089.310	5,85%
Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca	15	2.721.000	0,15%	130.000	0,01%	1.200.000	0,17%
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari	16	506.026	0,03%	517.000	0,05%	1.600.000	0,22%
Attività istruttoria e gestionale istituti di credito		19.300.000	1,05%	6.730.440	0,61%	7.880.000	1,09%
Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.		18.351.000	1,00%	3.783.233	0,35%	2.960.000	0,41%
TOTALI		1.841.336.629	100,00%	1.095.632.454	100,00%	719.933.510	100,00%

La preesistente normativa

Poiché i dati esposti nella presente relazione sono ancora comprensivi di iniziative finanziate ai sensi della precedente normativa, si ritiene di dover fornire brevi cenni in merito.

L'architettura degli interventi di sostegno alla ricerca industriale (ricerca di base e ricerca applicata), delineata dalla preesistente normativa, aveva anzitutto una dimensione territoriale: le Leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968 (legge istitutiva dell'FSRA) e n. 46 del 17 febbraio 1982 per l'intero territorio nazionale e la Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 per le aree economicamente depresse. A queste leggi sono stati via via affiancati una serie di interventi in prevalenza a carattere nazionale, come quelli della Legge n. 67 dell'11 marzo 1988 (art. 15 comma 3, formazione) che prevedeva la destinazione di "una quota fino al 10% delle disponibilità del fondo per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca", della Legge n. 22 del 13 febbraio 1987 "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982 n. 46 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria", del "Pacchetto Treu" sull'occupazione (art. 14 della Legge n. 196 del 14 giugno 1997) e di norme che prevedono incentivi di natura fiscale (assunzione ricercatori, art. 5 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Gli interventi previsti a valere su tali leggi si distinguono in interventi di tipo top-down e bottom-up. I primi diretti a indirizzare verso specifici domini di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori; i secondi rivolti all'incentivazione delle iniziative di ricerca di base e applicata e relativa formazione proposte direttamente dagli operatori economici.

La normativa in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999 è stato pubblicato il D.Lgs recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori". Con tale provvedimento si porta sostanzialmente a termine la riforma del sistema nazionale della ricerca che, avviata con la delega del Parlamento al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Legge n. 59 del 15 marzo 1997), rivede in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica che determinava sovrapposizioni inutili. Il D.Lgs si presenta, infatti, come un vero e proprio testo unico che, ricomprendendo tutte le tipologie di intervento previste dalle precedenti norme, delinea un panorama ampio e razionale delle iniziative finanziabili, con una individuazione chiara e semplificata, ancorché ampliata, sia dei soggetti ammissibili sia delle possibili iniziative finanziabili. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 di tale decreto, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (di seguito anche D.M.) recante le "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297", primo dei decreti di attuazione la cui entrata in vigore (17 febbraio 2001) ha definitivamente soppresso la precedente normativa, prevedendo tra l'altro in via definitiva l'assunzione diretta da parte del Ministero della gestione del FAR.

Con il decreto n. 90402 del 10 ottobre 2003, emanato in attuazione dell'art. 72 della L.F. 2003, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono variate alcune modalità di intervento previste dal D.M..

In particolare per tutte le attività ricadenti nei progetti con procedura valutativa e negoziale, comprese quelle dei progetti presentati ai sensi della preesistente normativa non

ancora decretati alla data di entrata in vigore del predetto D.M. 90402/2003, e con esclusione dei progetti finanziati con fondi comunitari, è stata introdotta l'incentivazione nella forma mista credito/contributo. Tale forma d'intervento permette interventi di maggiore importo complessivo (ancorchè in parte da rimborsare) rispetto all'agevolazione concessa nella sola forma di contributo nella spesa, fermi restando gli stessi livelli di equivalente sovvenzione lorda.

La disciplina transitoria

Con l'assunzione da parte del Ministero della gestione del FAR che, con l'entrata in vigore del D.Lgs, ha sostituito il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) gestito dal San Paolo Imi Spa (ora Intesa Sanpaolo), si è presentata la necessità di definire un *regime transitorio* per le domande di agevolazione presentate a valere sul Decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954.

Sono pertanto rientrate in tale disciplina tutte le domande presentate prima del 3 gennaio 2000 e in corso di istruttoria. Per tali domande Intesa Sanpaolo continua ad assicurare l'espletamento delle attività istruttorie e gestionali di natura economico finanziaria. Per assicurare continuità degli interventi e per ragioni di economia di procedimento, è infatti stato considerato necessario non introdurre, relativamente a tali domande, modificazioni che, in ogni caso, avrebbero determinato rallentamenti alla gestione degli interventi.

I soggetti coinvolti

A – Destinatari dei finanziamenti

I soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs, ampliati rispetto quelli previsti dalla preesistente normativa, sono:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
- b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da altri soggetti tra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

- 1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e

il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;

2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

f) università, enti di ricerca, ENEA e ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2.

B – Valutatori dei progetti

Tutti i progetti rientranti nelle iniziative finanziabili con procedimento valutativo e negoziale sono sottoposti a valutazione ex-ante effettuata dal Comitato previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs, sulla scorta sia dei pareri espressi dall'esperto scientifico designato nell'ambito degli iscritti nell'apposito albo di esperti selezionati dal Ministero, sia dell'istruttoria tecnico-economica svolta dal soggetto convenzionato. Lo stesso comitato designa anche gli esperti che devono effettuare la valutazione in itinere e finale dei progetti.

Relativamente ai progetti rientranti nelle iniziative finanziabili con procedura automatica, fino all'anno 2005 le attività di controllo, verifica e monitoraggio erano svolte direttamente dall'ufficio competente, riguardando esclusivamente aspetti di legittimità formale. Vista l'esigenza di estendere tali controlli anche ad aspetti prettamente tecnico-scientifici, è stato ritenuto opportuno istituire, con Decreto n. 3247 del 6 dicembre 2005, un'apposita Commissione per la valutazione delle agevolazioni da concedere ai sensi dell'art.14 del D.M., formata da nove esperti, che potesse supportare le attività di controllo e monitoraggio del Ministero sia nella fase di valutazione delle domande, sia nel corso di svolgimento delle attività.

C – Gestori dei progetti

Nell'ambito dei dieci raggruppamenti bancari (scesi a nove a seguito di fusioni) selezionati e appositamente convenzionati con il Ministero a seguito di gara europea, i soggetti proponenti scelgono per l'istruttoria e la gestione dei progetti uno di essi (di seguito soggetto convenzionato) che, oltre a effettuare le verifiche sul rispetto dei parametri finanziari necessari per ottenere i finanziamenti da parte delle aziende stesse, provvedono alla stipula e alla gestione contrattuale dei progetti (adempimenti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 7, comma 1, ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 del D.Lgs)

Il soggetto convenzionato provvede, inoltre, insieme all'esperto e per la parte di propria competenza, alla valutazione in itinere degli stati di avanzamento dei progetti e, dopo la conclusione, alla verifica finale degli stessi. A seguito di tali valutazioni che definiscono il riferimento territoriale e l'entità dei costi ammessi nonché l'entità della corrispondente quota di contributo maturato, il Ministero provvede ad erogare sul FAR gli stati di avanzamento e i saldi dei finanziamenti concessi.

ANNO 2008 - LE NOVITA'

Il 2 gennaio 2008 è stato emanato il decreto di adeguamento delle disposizioni del DM alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, la cui applicazione opera sui progetti presentati a partire dall'1.1.2008. Tale D.M. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 il 22 maggio 2008; Il 15.5.2008 è stata altresì emanata una nota esplicativa per l'applicazione del decreto stesso.

NOTA METODOLOGICA

Il presente rapporto, che analizza un periodo di passaggio tra la preesistente e la normativa in vigore, sconta la modifica della terminologia adottata nel D.Lgs Le iniziative finanziabili, ai sensi del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, sono di tre tipologie: *"iniziative con procedimento valutativo"*, *"iniziative con procedimento negoziale"* e *"iniziative con procedimento automatico"* (trattati rispettivamente nei capitoli 2, 3 e 4).

Nelle predette iniziative finanziabili sono compresi anche gli interventi che nella preesistente normativa erano classificati come top-down e bottom-up. Per rendere coerente la trattazione viene utilizzata la seguente terminologia quale chiave di lettura di raccordo tra il vecchio e il nuovo:

Terminologia adottata nel testo	Preesistente normativa	Normativa in vigore
<i>Iniziative finanziabili</i> (Progetti di ricerca, progetti di formazione, progetti internazionali,...)	Strumento di intervento	Attività agevolabili
<i>Attività finanziabili</i> (Ricerca Industriale, Sviluppo Precompetitivo)	Attività finanziabili	Attività finanziabili
<i>Modalità di finanziamento</i> (credito agevolato, contributo nella spesa, contributo in conto Interessi)	Interventi	Strumenti di intervento

I dati contenuti nella relazione, esposti in milioni di euro (se non altrimenti specificato), sono territorialmente suddivisi secondo le zone riconducibili, ai sensi della normativa vigente alla data della presentazione della domanda di finanziamento, a quelle dell'*obiettivo 1* (art. 87 3a del Trattato UE) e a quelle del *non obiettivo 1* (art 87 3c del Trattato UE, Obiettivo 2, Non Eleggibile ed Extra UE).

Nella suddivisione regionale delle domande pervenute si è tenuta in considerazione, nel caso di più proponenti, la regione relativa alla sede del capofila del progetto.

Al fine di migliorare l'analisi dei dati, a partire dalla presente relazione viene fatta una più puntuale individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti. Infatti, nelle precedenti relazioni, la distinzione tra PMI e GI scontava, in caso di progetti realizzati da più proponenti, l'attribuzione della dimensione di GI all'intero progetto anche in presenza di una sola GI.

Si specifica, inoltre, che nella presente relazione non sono compresi tutti i decreti emanati nel 2008 ma solo quelli registrati dalla Corte dei Conti entro il 31.12.2008. Questo perché, come specificato nel paragrafo delle novità della relazione FAR dello scorso anno, dall'anno 2007 i decreti di concessione delle agevolazioni sono stati sottoposti alla preventiva registrazione da parte della Corte dei Conti che ha peraltro comportato una dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'emanazione dei decreti e la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

FONTI

Parte delle informazioni contenute nelle tabelle e nei grafici riportati nella presente relazione sono elaborazioni di dati forniti da Intesa Sanpaolo per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FSRA, dal competente ufficio VI della Direzione Generale per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FAR, nonché dall'ufficio II responsabile dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche per quanto riguarda l'analisi dei risultati e dei casi di successo.

CAPITOLO 1

I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE

1.1 Introduzione

L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca, analizzati in queste pagine, comprende, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo:

- **la ricerca industriale** definita come "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".

- **lo sviluppo precompetitivo** definito come la "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali".

La normativa in vigore prevede che i progetti di ricerca per cui può essere richiesto l'intervento del FAR non debbano contenere preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. Queste ultime sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

La preesistente normativa consentiva, invece, il finanziamento dei progetti di ricerca anche se realizzati esclusivamente attraverso attività di sviluppo precompetitivo.

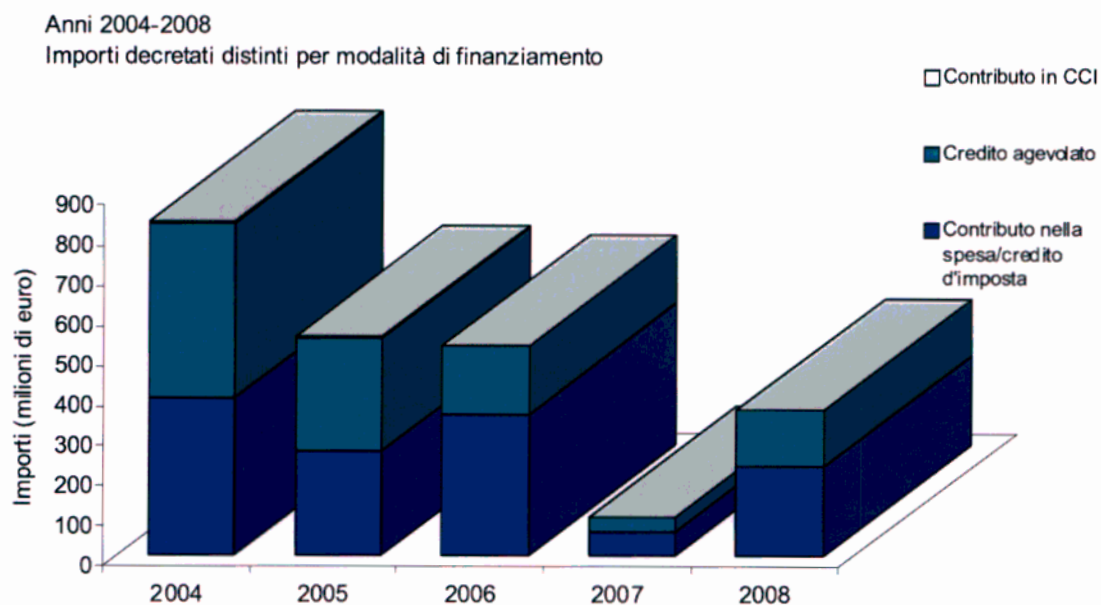
1.2 Alcune evidenze empiriche sui decreti di ammissione alle agevolazioni emanati dal 2004 al 2008

Nel grafico successivo sono stati evidenziati gli incentivi decretati dal Ministero nel periodo 2004-2008. Tali decreti comprendono:

- i progetti autonomi di ricerca (L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92¹ e artt. 5 e 6 D.M.);
- i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.);
- i progetti autonomi di formazione (L. 67/88 e art. 8 D.M.);
- i progetti da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare (art. 9 D.M.);
- i progetti finanziati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 451 del 19 luglio 1994 (e art. 10 D.M.);
- i progetti spin-off (art. 11 del D.M.);
- i progetti presentati a seguito dell'emanazione di apposito bando (art. 9 L. 46/82 e art. 12 D.M.);
- le specifiche iniziative di programmazione (art. 13 D.M.);
- le agevolazioni per assunzioni, commesse di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca (art. 14 del DM, lettere a, b, c);
- il distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 del DM);
- i premi per progetti finanziati dall'UE (art. 16 del DM).

Per quanto si riferisce all'anno 2007 valgono le considerazioni espresse nella precedente nota metodologica circa la nuova modalità di contabilizzazione annuale delle assegnazioni introdotta a seguito della registrazione dei decreti stessi da parte della Corte dei Conti.

¹ Come specificato in premessa non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto ancora non gestiti sul Fondo di rotazione.

Figura 1.2.1**Tabella 1.2.1**

	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%
Contributo nella spesa/credito d'imposta	392,0	46,9%	259,5	47,5%	353,8	67,3%	62,0	64,7%	226,6	61,7%
Credito agevolato	439,3	52,6%	284,4	52,0%	171,9	32,7%	33,9	35,3%	140,6	38,3%
Contributo in CCI	3,8	0,5%	2,6	0,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Importi tot.	835,1	100,0%	546,5	100,0%	525,6	100,0%	95,9	100,0%	367,2	100,0%